

Giurisprudenza

Appello notificato per posta: la data si ricava anche dall'Ar

29 Novembre 2016

Le indicazioni contenute sono idonee a provare la tempestività dell'impugnazione, godendo della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura tramite ufficiale giudiziario

Thumbnail

La data di proposizione dell'appello notificato a mezzo posta può essere desunta, quando non sia presente in atti la ricevuta di spedizione, anche dall'avviso di ricevimento depositato dall'appellante al momento della costituzione in giudizio.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 28 settembre 2016, n. 19138, in cui si sottolinea, altresì, che la sanzione processuale dell'inammissibilità è ancorata a un rigoroso canone di proporzionalità, così da configurarsi soltanto come *extrema ratio*.

La vicenda processuale

Con ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, la società contribuente impugnava un avviso di accertamento mediante cui erano state accertate maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ne chiedeva il rigetto.

La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso la sentenza della Ctp, l'Agenzia spiegava rituale appello notificato a mezzo del servizio postale depositando all'atto della costituzione in giudizio l'avviso di ricevimento.

La società contribuente proponeva appello incidentale.

La Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia per "*mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello*".

Nel ricorso per cassazione l'Agenzia eccepiva la violazione degli articoli 53, comma 2, e 22, comma 1, del Dlgs 546/1992, lamentando che i giudici di merito avevano erroneamente dichiarato tardivo e, quindi, inammissibile l'appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione ancorché dall'avviso di ricevimento ne emergesse la tempestività.

La pronuncia della Cassazione

In accoglimento del ricorso dell'Agenzia, la Cassazione ha ritenuto che "*non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione. Anche l'avviso di ricevimento, infatti, riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente*".

Secondo i giudici, infatti, l'avviso di ricevimento costituisce pur sempre un atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 cc e, conseguentemente, le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

Nel caso di specie, la sentenza della Ctp era stata depositata il 30 dicembre 2009 e, pertanto, ancorché non fosse presente la ricevuta di spedizione, la proposizione dell'appello era indiscutibilmente tempestiva, in quanto il gravame - come attestato dall'avviso di ricevimento depositato in giudizio - era stato spedito il 7 febbraio 2011 e ricevuto dalla società contribuente il successivo giorno 8, quando ancora mancavano alcuni giorni allo spirare del termine decadenziale di (all'epoca) un anno oltre i 46 giorni della sospensione feriale.

Sulla base di questo duplice argomento, documentale e logico, pertanto, in coerenza con la regola secondo la quale la sanzione dell'inammissibilità processuale si giustifica soltanto in casi estremi, la Commissione tributaria regionale non avrebbe mai potuto dichiarare la (inesistente) tardività del gravame dell'ufficio.

Osservazioni

La pronuncia in commento, riconoscendo l'equivalenza delle indicazioni contenute nell'avviso di ricevimento rispetto a quelle della ricevuta di spedizione ai fini della dimostrazione della tempestività dell'invio dell'appello, offre lo spunto per alcune riflessioni.

Al riguardo, un orientamento di legittimità ha ritenuto che, poiché la data di spedizione del plico, indispensabile per il controllo della tempestività della notifica, *"è normalmente riportata anche nell'avviso di ricevimento..., la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluyente ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico"* (cfr Cassazione 23593/2012, 8842/2014, 7645/2014, 5376/2015, 18296/2015).

Tra l'altro, è stato anche chiarito che l'astratta idoneità dell'avviso di ricevimento ad assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione circa la data di invio del plico può essere ritenuta operante anche quando la data di spedizione ivi inserita sia stata apposta dal mittente, *"dovendosi presumere (sino a prova contraria...) il controllo della rispondenza all'effettiva di quella data da parte dell'impiegato postale"* (Cassazione 27991/2011).

Sotto un ulteriore profilo, può osservarsi altresì che, anche in mancanza di specifici elementi documentali che attestino la data di spedizione, non può comunque escludersi la possibilità di dimostrare altrimenti la tempestiva proposizione del gravame, come nel caso in cui detta tempestività è implicitamente provata (come verificatosi nel caso di specie) dalla circostanza che l'Ar riporta come giorno di consegna al destinatario una data antecedente al (o, al limite, coincidente con il) termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione.

In questi termini, oltre alla pronuncia in commento, può essere utile riportarsi a quanto espresso dalla Cassazione con la sentenza 19681/2015, secondo cui addirittura non può essere dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello tributario valorizzando esclusivamente la circostanza che l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui l'atto era stato spedito riportava come giorno di consegna al destinatario una data successiva alla scadenza del termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione.

In definitiva, quindi, viene ancora una volta ribadita la regola secondo la quale, prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività di un'impugnazione, il giudice, in ossequio ai principi del giusto processo - sanciti dall'articolo 111 della Costituzione e unanimemente affermati, in ambito nazionale, dalla Consulta e dalla Corte di cassazione e, in ambito europeo, dalla Corte dei diritti dell'uomo - è tenuto a svolgere le opportune indagini per verificare se la prova della data di spedizione possa comunque essere desunta in altro modo.

di
Giovanni Grossi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/appello-notificato-posta-data-si-ricava-anche-dallar>